

Prot. 892/2026

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi  
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto  
Funzione Difesa Civica  
PEC: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it

*e, quale Amministrazione resistente*

Ad ANAS S.p.A.  
Struttura Territoriale del Veneto e Friuli Venezia Giulia  
alla c.a. del responsabile dell'area amministrativa gestionale dott. Aldo Baldi  
anas.veneto@postacert.stradeanas.it

*e, per conoscenza e competenza*

Al Presidente della Repubblica  
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica  
Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali  
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
PEC: gabinetto.ministro@pec.mit.gov.it

Al Ministro dell'Interno  
PEC: segreteria.ministro@pec.interno.it

Ad ANAS S.p.A. Direzione Generale  
alla c.a. del Direttore generale dott. Claudio Andrea Gemme  
PEC: anas@postacert.stradeanas.it

Al Comune di Codevigo  
alla c.a. del sindaco pro tempore  
PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

Alla Prefettura di Padova  
Ufficio Territoriale del Governo  
Alla c.a. del Prefetto pro tempore  
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Alla Polizia Stradale Compartimento Veneto  
alla c.a. del dirigente pro tempore dott. Barbara Barra  
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: Ricorso per riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, avverso il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026, relativo all'istanza Altvelox del 6 luglio 2026 concernente la SS 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo. Contestuale istanza al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, funzione Difesa Civica, per quanto di competenza.

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, associazione senza scopo di lucro, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, PEC altvelox@legalmail.it, iscritta alla Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3, C.F. 93064060259, in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, agendo nello svolgimento delle proprie finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, controllo della legalità dell'azione amministrativa, verifica della sicurezza stradale effettiva, trasparenza degli atti pubblici e prevenzione del contenzioso seriale, propone formale riesame avverso il diniego opposto da ANAS S.p.A. con nota prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026.

La presente viene trasmessa anche al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, in funzione di difesa civica, poiché la vicenda riguarda diritti e interessi di persone fisiche e giuridiche nei confronti di amministrazioni e soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti su un'infrastruttura strategica del territorio regionale veneto, nonché per l'evidente riflesso sulla sicurezza degli utenti della strada e sulla trasparenza delle decisioni pubbliche.

## **1. Premessa sulla gravità della situazione della SS 309 Romea**

La presente istanza non nasce da un interesse astratto, emulativo o esplorativo. Nasce da una situazione pubblicamente nota e documentata di grave criticità della SS 309 Romea, più volte descritta dalle stesse istituzioni come arteria caratterizzata da elevata incidentalità, intenso traffico veicolare, rilevante presenza di mezzi pesanti e necessità di interventi strutturali di messa in sicurezza.

La Regione del Veneto, già con comunicato del 23 ottobre 2023, ha richiamato dati forniti da ANAS relativi a 96 incidenti e 9 decessi in due anni, indicando la SS 309 Romea come una delle strade più pericolose d'Italia e, probabilmente, d'Europa. Nello stesso contesto veniva evidenziato che, nei 71 chilometri del tratto veneto, transitano ogni giorno oltre 25.000 veicoli, con una quota di mezzi pesanti pari al 20/25 per cento.

In data 27 maggio 2025, sempre la Regione Veneto ha dato conto della presentazione dei risultati dello studio ANAS sui flussi di traffico lungo la SS 309 Romea, richiamando un traffico giornaliero medio con punte di circa 27.000 veicoli e il 13 per cento di mezzi pesanti, nonché la concentrazione delle principali criticità nell'area tra Chioggia e Mestre.

La gravità della situazione della Strada Statale 309 Romea emerge dalla successione ravvicinata di incidenti mortali registrati, secondo le cronache locali e nazionali, nello stesso ambito territoriale tra Lova di Campagna Lupia, Lugo e Rosara di Codevigo.

Il 4 marzo 2026, lungo la SS 309 Romea, all'altezza di Lova, si è verificato uno scontro frontale tra una vettura, indicata dalle cronache come monovolume, e un'autocisterna, con il decesso di Islam Rafiqul, 44 anni, e il ferimento grave di un'altra persona. Il 25 giugno 2026, sempre nel tratto di Lova di Campagna Lupia, ANAS ha riferito, con proprio comunicato, di un incidente lungo la SS 309 Romea con una persona deceduta e una ferita; le cronache hanno identificato la vittima in Sandro Puledda, 54 anni, camionista originario di Sassari e residente nel Veronese, rimasto schiacciato nella cabina del mezzo pesante dopo lo spostamento in avanti del carico di lastre d'acciaio trasportato, a seguito di una frenata connessa al sinistro con un'autovettura.

In data 4/5 luglio 2026, fonti di stampa nazionale e regionale hanno dato notizia di un ulteriore sinistro mortale nel territorio di Codevigo, all'altezza di Rosara, nel quale ha perso la vita Andrea Favaro, 34 anni, residente a Mira, a seguito di uno scontro tra un'automobile e una motocicletta. Il 6 luglio 2026, davanti al distributore di Lova di Campagna Lupia, un altro incidente ha coinvolto una motocicletta, un furgone e un'autovettura, causando la

morte di Maurizio Scomparin, 62 anni, imprenditore residente a Gorgo al Monticano, mentre la moglie, che viaggiava con lui sulla moto, è rimasta gravemente ferita.

Si tratta, pertanto, di quattro decessi in circa quattro mesi, concentrati in un tratto ristretto della medesima arteria, con tre morti in poco più di dieci giorni tra il 25 giugno e il 6 luglio 2026. In data 7/8 luglio 2026 è stata inoltre riportata la richiesta dei sindaci di Chioggia, Mira, Campagna Lupia e Codevigo di un incontro urgente con ANAS e Regione Veneto sul tema della sicurezza della Romea. Tale circostanza, ove correttamente riportata, conferma che la questione non riguarda una curiosità associativa né una richiesta esplorativa, ma un tema pubblico attuale, grave e istituzionalmente riconosciuto, che rende non più rinviabile la verifica documentale degli interventi programmati, delle misure di messa in sicurezza, degli atti istruttori, dei dati di incidentalità e dei profili gestionali degli enti competenti.

## **2. L'istanza Altvelox del 6 luglio 2026**

Con istanza del 6 luglio 2026, Altvelox ha richiesto ad ANAS, al Comune di Codevigo, alla Prefettura di Padova, alla Polizia Stradale e agli altri soggetti coinvolti copia degli atti relativi alla sicurezza della SS 309 Romea nel tratto ricadente nel Comune di Codevigo e nei tratti immediatamente limitrofi.

Per quanto riguarda ANAS, la richiesta era circoscritta a documenti già esistenti, formati, detenuti, ricevuti o trasmessi dall'ente gestore della strada, e riguardava in particolare:

- a) il piano del traffico per la viabilità extraurbana ai sensi dell'art.36 comma 3 del Codice della Strada in sinergia con Città metropolitana di Venezia, Provincia di Padova e Provincia di Rovigo;
- b) le relazioni tecniche, gli studi di sicurezza, le analisi dei flussi veicolari, i monitoraggi del traffico, le valutazioni sulla presenza di mezzi pesanti, le analisi sui sorpassi, le rilevazioni della velocità media o puntuale e ogni documento istruttorio utilizzato per valutare la sicurezza della SS 309 Romea nel territorio di Codevigo;
- c) le statistiche di incidentalità degli ultimi cinque anni, dal 5 luglio 2021 al 5 luglio 2026, con indicazione, ove disponibile, di data, ora, progressiva chilometrica, località, tipologia di sinistro, veicoli coinvolti, feriti, deceduti, dinamica rilevata, condizioni della strada, presenza di cantieri, criticità infrastrutturali e cause o concause indicate negli atti;

- d) gli interventi di sicurezza stradale programmati, deliberati, finanziati, richiesti, avviati o eseguiti da ANAS negli ultimi cinque anni, compresi sopralluoghi, relazioni, note interne, comunicazioni con Comune, Prefettura, Polizia Stradale, Regione Veneto o Provincia di Padova, verbali di riunione, tavoli tecnici, conferenze di servizi, progetti, cronoprogrammi, atti di manutenzione e interventi su segnaletica, barriere, illuminazione, intersezioni, accessi laterali, limiti di velocità e divieti di sorpasso;
- e) gli atti relativi all'eventuale installazione, riattivazione, spostamento, manutenzione o gestione di dispositivi elettronici di controllo della velocità, postazioni fisse o mobili, tutor, sistemi di monitoraggio del traffico o ulteriori strumenti di controllo lungo la SS 309 Romea nel territorio di Codevigo;
- f) gli atti ostensibili relativi al sinistro mortale del 4/5 luglio 2026, con specifico riferimento alla localizzazione, alla progressiva chilometrica, alla gestione della viabilità, alle eventuali ordinanze o disposizioni di chiusura, deviazione o regolazione del traffico, alle comunicazioni con gli organi intervenuti e alle eventuali relazioni successive di verifica, sopralluogo o messa in sicurezza del tratto;
- g) l'indicazione, ove risultante dagli atti ANAS, della eventuale correlazione del sinistro con velocità elevata, velocità non adeguata, sorpasso, invasione della corsia opposta, condizioni della sede stradale, carenze infrastrutturali, assenza o insufficienza di segnaletica, criticità del tracciato o altre cause tecnicamente rilevate.

La richiesta non imponeva ad ANAS la formazione di nuovi documenti, né pretendeva valutazioni discrezionali nuove o risposte narrative sganciate dagli atti. Essa mirava a ottenere copia della documentazione già presente nei fascicoli dell'ente gestore, anche mediante ostensione parziale e oscuramento dei dati eventualmente non necessari.

### **3. Il diniego ANAS dell'8 luglio 2026**

Con nota prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa Gestionale, dott. Aldo Baldi, ANAS ha negato integralmente l'accesso.

ANAS ha sostenuto, in sintesi, di non essere soggetta alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 e, quanto all'accesso documentale ex L. 241/1990, ha affermato che Altvelox non avrebbe dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai singoli documenti richiesti.

La motivazione richiama inoltre l'asserita ampiezza della documentazione domandata e qualifica la richiesta come finalizzata a una "verifica documentale" rispetto alle dichiarazioni pubbliche del Sindaco di Codevigo.

Il diniego è illegittimo e deve essere riesaminato.

- I. In primo luogo, esso travisa l'istanza. Altvelox non ha chiesto ad ANAS di pronunciarsi sulle dichiarazioni del Sindaco, né ha chiesto una verifica politica di quelle dichiarazioni. Ha chiesto atti tecnici e amministrativi relativi a una strada statale, alla sua incidentalità, alla sua pianificazione, agli interventi di sicurezza programmati o eseguiti e all'eventuale impiego di dispositivi di controllo o monitoraggio.
- II. In secondo luogo, il diniego omette di considerare che la grave incidentalità della Romea è riconosciuta da fonti pubbliche, istituzionali e dallo stesso dibattito amministrativo tra Regione, Comuni, ANAS e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quando una strada è interessata da una sequenza di sinistri mortali, da richieste dei sindaci e da studi ANAS sui flussi di traffico, l'accesso agli atti non è un esercizio di curiosità, ma uno strumento di controllo civico e giuridico sulla coerenza tra dichiarazioni pubbliche, dati disponibili e interventi effettivamente programmati.
- III. In terzo luogo, l'asserita ampiezza della richiesta non può giustificare un rigetto totale. La legge consente, e anzi impone, una valutazione per singole categorie documentali, con eventuale accesso parziale, oscuramento selettivo dei dati non ostensibili e motivazione puntuale dei documenti esclusi. ANAS non ha indicato quali documenti esistano, quali non esistano, quali siano detenuti da altri enti, quali sarebbero ostensibili e quali eventualmente sottratti, né ha spiegato perché non sarebbe possibile un'ostensione graduata.
- IV. In quarto luogo, l'interesse di Altvelox è concreto ed è stato già riconosciuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio in una vicenda analoga riguardante ANAS, la SS 309 Romea e un sistema elettronico di rilevamento denominato "Vergilius".

#### **4. Il precedente decisivo della Commissione per l'accesso: decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025**

La presente vicenda non può essere esaminata come episodio isolato. Esiste un precedente specifico, tra le medesime parti, sulla medesima arteria stradale, con motivazioni ANAS sostanzialmente sovrapponibili.

Con decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, comunicata con nota DICA-0041013-P, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accolto il ricorso proposto da Altvelox contro ANAS, relativo al diniego opposto sulla documentazione concernente il sistema "Vergilius" lungo la SS 309 Romea, nel Comune di Chioggia.

In quella vicenda Altvelox aveva chiesto ad ANAS copia della documentazione di progetto, delle planimetrie, degli eventuali contratti e atti deliberativi, dei collaudi e dell'eventuale provvedimento ministeriale di omologazione del sistema, al fine di verificare la regolarità dell'iter amministrativo conseguente a dichiarazioni pubbliche sull'installazione dell'apparato.

ANAS, con diniego del 25 settembre 2025, aveva, anche in quel caso, sostenuto la mancata dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale in capo ad Altvelox. La Commissione ha invece riconosciuto la legittimazione e l'interesse dell'Associazione, valorizzando le finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, la vigilanza sulla legittimità dei sistemi di controllo elettronico, l'assistenza agli associati e l'attività di controllo sulla legalità amministrativa in materia di traffico e sicurezza stradale.

La Commissione ha altresì chiarito che già la predisposizione di un progetto tecnico può integrare un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, connesso alla valutazione di idoneità e legittimità del progetto stesso.

Il dispositivo ha accolto il ricorso e ha invitato ANAS a riesaminare l'istanza nei sensi e nei limiti della motivazione, ammettendo la sola possibilità di valutare eventuali esigenze di segretezza o riservatezza mediante bilanciamento e oscuramenti selettivi. Non si trattava, quindi, di una legittimazione a reiterare il diniego in blocco, ma dell'obbligo di riesaminare realmente la richiesta e di attivare un procedimento di ostensione coerente con la decisione.

Per quanto risulta ad Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, nonostante la decisione favorevole della Commissione nella vicenda relativa al sistema 'Vergilius', la documentazione richiesta non è stata mai effettivamente consegnata. L'Associazione ha trasmesso ulteriore sollecito decorso il termine di 30 giorni dalla

decisione della Commissione, rimasto privo di esito soddisfacente. Proprio in relazione a tale mancata ostensione, Altvelox ha così presentato denuncia-querela, rimettendo all’Autorità giudiziaria ogni valutazione sull’eventuale rilevanza delle condotte ai sensi degli articoli 328, 476 e 479 c.p., nonché di ogni ulteriore fattispecie eventualmente ravvisabile, nei confronti dei soggetti indicati nell’atto, tra cui Claudio Andrea Gemme, Amministratore delegato di ANAS S.p.A.; Giuseppe Pecoraro, Presidente di ANAS S.p.A.; Aldo Baldi, Responsabile dell’area amministrativa gestionale di ANAS S.p.A.; Giuseppe De La Grennelais, Responsabile ANAS Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Tale circostanza viene richiamata nella presente sede non per anticipare giudizi personali o attribuire responsabilità non ancora accertate, ma per evidenziare una criticità amministrativa già formalmente contestata, che appare oggi riproporsi con il nuovo diniego dell’8 luglio 2026, adottato in relazione a documenti attinenti alla medesima arteria stradale e a profili di sicurezza pubblica di evidente attualità.

## **5. Continuità soggettiva e oggettiva dei dinieghi ANAS**

Nel presente procedimento rileva, inoltre, il precedente diniego opposto da ANAS S.p.A. nella vicenda relativa al sistema “Smart Road” lungo la S.S. 51 “di Alemagna”, poiché esso evidenzia una linea amministrativa che appare reiterata e non episodica.

Con istanza cumulativa di accesso documentale ex legge n. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ex articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada aveva chiesto ad ANAS e alla Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia l’ostensione degli atti relativi al sistema “Smart Road” installato nel tratto compreso tra Ponte nelle Alpi e il Passo Cimabanche, con specifico riferimento a provvedimenti, atti di spesa, quadri economici, stati di avanzamento, collaudi, verbali di messa in servizio, stato di attivazione dei servizi, indicatori di utilità pubblica, documentazione tecnica, funzionale, organizzativa e privacy.

La richiesta non era formulata in modo generico o esplorativo, ma mirava a verificare la concreta base documentale di una infrastruttura pubblica tecnologica, installata lungo una strada statale, finanziata con risorse pubbliche e potenzialmente incidente sulla sicurezza della circolazione, sulla gestione dei flussi, sulla raccolta e sul trattamento di dati riferibili agli utenti della strada.

Con nota ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0343668 del 17 aprile 2026, a firma sempre del Responsabile dell’Area Amministrativa Gestionale, dott. Aldo Baldi,

l'istanza è stata integralmente respinta. ANAS ha sostenuto, da un lato, la propria asserita non soggezione alla disciplina dell'accesso civico generalizzato, richiamando l'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013, e, dall'altro lato, la presunta carenza in capo ad Altvelox di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi della legge n. 241/1990. In particolare, ANAS ha ritenuto dirimente il fatto che gli impianti riconducibili al programma "Smart Road" non sarebbero destinati all'accertamento o alla contestazione di sanzioni amministrative a carico degli utenti della strada.

Tale impostazione appare riduttiva, poiché limita artificiosamente la legittimazione dell'Associazione al solo ambito sanzionatorio, trascurando che le finalità statutarie di Altvelox riguardano anche la sicurezza stradale, la legalità dell'azione amministrativa, la trasparenza degli interventi sulle infrastrutture viarie, l'impiego di risorse pubbliche e la tutela degli utenti rispetto a sistemi tecnologici che incidono sulla circolazione e sul trattamento dei dati.

Il diniego ANAS risulta altresì criticabile nella parte in cui oppone, in modo generale e cumulativo, esigenze di tutela della proprietà intellettuale, del know-how tecnico-progettuale, degli interessi economici, della sicurezza informatica e dell'ordine pubblico, senza distinguere tra le diverse categorie di documenti richiesti e senza svolgere una valutazione analitica sulla possibilità di accesso parziale, con eventuale oscuramento delle sole parti effettivamente sensibili.

Tale impostazione appare ancora meno sostenibile ove si consideri che, dalle comunicazioni istituzionali richiamate nell'istanza, l'intervento "Smart Road" sulla S.S. 51 risulta presentato come investimento pubblico di circa euro 27 milioni, lungo circa 80 chilometri di tratta, con 336 postazioni polifunzionali e una control room ubicata presso la casa cantoniera Bigontina in Cortina d'Ampezzo.

Proprio la rilevanza economica dell'intervento impone la conoscibilità almeno degli atti amministrativi, contabili e funzionali essenziali, quali provvedimenti di approvazione e finanziamento, quadri economici, stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, varianti, collaudi, contabilità finale, costi di manutenzione e di esercizio, nonché documenti dai quali risulti il rapporto tra somme stanziare, somme eventualmente impegnate o liquidate in favore di ANAS e utilità pubblica effettivamente conseguita.

Non può infatti essere opposta una riservatezza indistinta su un sistema finanziato con risorse pubbliche e installato su una strada statale, poiché l'eventuale tutela di singole componenti tecniche sensibili non giustifica il diniego totale degli atti necessari a verificare

la spesa, l'esecuzione, il collaudo, la messa in servizio e il concreto beneficio per utenti, residenti, pendolari e flussi turistici.

La richiesta di Altvelox, infatti, riguardava anche atti che, per loro natura, attengono alla trasparenza amministrativa e alla verificabilità dell'intervento pubblico, quali provvedimenti, atti di programmazione, documentazione di spesa, collaudi, verbali di messa in servizio, indicatori di funzionamento, informative privacy, registri dei trattamenti, valutazioni d'impatto, misure organizzative e atti di individuazione delle responsabilità nel trattamento dei dati. Tali documenti non possono essere sottratti in blocco alla conoscibilità mediante formule generiche, soprattutto quando l'istanza stessa consente e sollecita forme di ostensione parziale, selettiva e rispettosa delle esigenze di riservatezza effettivamente dimostrate.

La vicenda "Smart Road" viene quindi richiamata non per sovrapporre procedimenti diversi, ma per rappresentare alla Commissione un profilo di continuità amministrativa: ANAS oppone nuovamente ad Altvelox argomenti fondati sulla negazione della legittimazione associativa, sulla pretesa assenza di interesse concreto e sull'utilizzo di ragioni tecniche o riservatezza formulate in termini generali, senza una reale istruttoria documento per documento.

Tale condotta, già emersa in relazione a infrastrutture tecnologiche collocate su strade statali e incidenti sulla collettività degli utenti, assume particolare rilievo nel presente riesame, poiché conferma l'esigenza di un intervento della Commissione volto a riaffermare che la trasparenza non può essere compressa mediante dinieghi seriali, cumulativi e indifferenziati, ma richiede una motivazione puntuale, un bilanciamento effettivo e, ove necessario, l'ostensione parziale degli atti non coperti da specifiche e comprovate esigenze di tutela.

Anche nella vicenda "Chioggia/Vergilius" Altvelox ha depositato denuncia querela, sempre con formula prudenziale, richiamando le dichiarazioni pubbliche sull'installazione del sistema "Vergilius", il successivo accesso agli atti del 17 settembre 2025, il diniego ANAS del 25 settembre 2025, la decisione favorevole della Commissione per l'accesso n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e la mancata ostensione degli atti richiesti, per quanto risultante all'Associazione.

La reiterazione di dinieghi fondati sulla stessa formula, cioè presunta mancanza di interesse diretto, concreto e attuale di Altvelox, appare oggi ancora più grave, perché interviene dopo un precedente specifico della Commissione che aveva già escluso la fondatezza di tale impostazione nella vicenda ANAS, SS 309 Romea e sistemi di controllo della circolazione.

## **6. Ragioni di illegittimità del diniego ANAS dell'8 luglio 2026**

Il diniego ANAS deve essere riformato per le seguenti ragioni.

- I. Altvelox è ente esponenziale portatore di un interesse collettivo qualificato e stabile, già riconosciuto dalla Commissione per l'accesso nella decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e ulteriormente coerente con la presente richiesta, che riguarda sicurezza stradale, incidentalità, pianificazione, interventi tecnici e sistemi di controllo o monitoraggio della circolazione.
- II. La documentazione richiesta è direttamente collegata alla posizione statutaria dell'Associazione e all'interesse degli utenti della strada alla conoscibilità degli atti che riguardano una delle arterie più critiche del Veneto. Non si chiede un controllo generalizzato sull'operato di ANAS, ma l'ostensione di documenti specifici relativi a un tratto stradale, a un arco temporale definito e a fatti di sicurezza pubblicamente rilevanti.
- III. L'istanza non è esplorativa. Essa individua il tratto stradale, il periodo, le categorie documentali, i soggetti istituzionali coinvolti, la ragione della richiesta e la possibilità di ostensione parziale.
- IV. Il richiamo all'ampiezza della documentazione non è sufficiente. Se alcuni documenti fossero ritenuti non ostensibili, ANAS avrebbe dovuto indicarlo in modo analitico. Se taluni atti non fossero detenuti, avrebbe dovuto dichiararlo. Se altri fossero detenuti da diverse amministrazioni, avrebbe dovuto indicare gli uffici competenti. Se alcuni contenessero dati personali, avrebbe dovuto procedere all'oscuramento selettivo.
- V. Il diniego non considera il precedente specifico della Commissione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, che ha già escluso, nei confronti di ANAS, la tesi dell'assenza di interesse di Altvelox in relazione alla SS 309 Romea e a sistemi incidenti sulla circolazione stradale.
- VI. La gravità attuale della situazione della Romea rafforza, e non indebolisce, l'interesse all'accesso. Quando gli stessi sindaci chiedono interventi urgenti, la Regione parla di criticità strutturale, ANAS presenta studi sui flussi e si registrano sinistri mortali ravvicinati, il cittadino e l'ente esponenziale hanno diritto di conoscere gli atti, non di ricevere formule di stile.

## **7. Richieste alla Commissione per l'accesso**

In via preliminare, quanto alla soggezione di ANAS S.p.A. agli obblighi di trasparenza e accesso, si precisa che il presente riesame viene fondato in modo autonomo e sufficiente sulla legge n. 241/1990. ANAS S.p.A., quale soggetto gestore di rete stradale statale e concessionario di attività di pubblico interesse, rientra tra i soggetti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso documentale, almeno limitatamente agli atti inerenti alla gestione, manutenzione, sicurezza, programmazione, controllo e intervento sulle infrastrutture stradali affidate alla sua cura. Ne consegue che la natura societaria di ANAS non può essere opposta per sottrarre alla conoscibilità documenti amministrativi riguardanti una strada statale, la sicurezza della circolazione, l'utilizzo di risorse pubbliche e gli interventi programmati o realizzati su un'infrastruttura destinata alla collettività.

Quanto al decreto legislativo n. 33/2013, si prende atto che ANAS S.p.A. oppone, anche nel presente procedimento, la propria asserita esclusione dalla disciplina dell'accesso civico generalizzato, richiamando l'articolo 2-bis del medesimo decreto e la propria appartenenza al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tale profilo, tuttavia, non può incidere sull'esame dell'istanza ai sensi della legge n. 241/1990, né può trasformarsi in una causa generale di sottrazione degli atti alla trasparenza documentale. Anche ove si ritenesse non applicabile l'accesso civico generalizzato, resta infatti fermo l'obbligo di ANAS di valutare puntualmente l'accesso documentale, verificando documento per documento l'esistenza degli atti, la loro detenzione, la loro riferibilità all'attività di pubblico interesse esercitata e l'eventuale possibilità di ostensione integrale o parziale.

Tutto ciò premesso, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1. di accogliere il presente ricorso per riesame e, per l'effetto, annullare o comunque riformare il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026.
2. in particolare, di riconoscere la sussistenza della legittimazione e dell'interesse diretto, concreto e attuale di Altvelox all'accesso documentale richiesto con istanza del 6 luglio 2026, trattandosi di documentazione riferita a una infrastruttura stradale statale, a profili di sicurezza della circolazione, alla gestione di una tratta interessata da recenti e gravi fatti di incidentalità e all'attività di un soggetto concessionario operante nell'interesse pubblico.

3. di invitare ANAS S.p.A. a riesaminare l'istanza in modo effettivo, analitico e conforme ai principi già affermati dalla Commissione nella decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, evitando dinieghi generali, cumulativi o fondati su formule astratte, e procedendo invece a una valutazione puntuale delle singole categorie documentali richieste.
4. conseguentemente, di disporre che ANAS individui, documento per documento, gli atti esistenti, quelli detenuti, quelli eventualmente non detenuti, quelli ostensibili integralmente, quelli ostensibili parzialmente e quelli eventualmente sottratti all'accesso, indicando per ciascuno la specifica norma applicata, la ragione concreta dell'eventuale esclusione e l'impossibilità, ove dedotta, di procedere mediante oscuramento selettivo.
5. di precisare che l'eventuale presenza di dati personali, profili tecnici, informazioni riservate, esigenze di sicurezza informatica o elementi commercialmente sensibili non può giustificare un diniego totale e indifferenziato, dovendo l'Amministrazione o il soggetto gestore procedere, ove necessario, all'ostensione parziale mediante oscuramento delle sole parti effettivamente non ostensibili
6. Si chiede infine che ANAS S.p.A. sia invitata a comunicare alla Segreteria della Commissione le determinazioni assunte all'esito del riesame, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 12, comma 9, del D.P.R. n. 184/2006, nonché di valutare, alla luce della reiterazione dei dinieghi già opposti da ANAS e del precedente costituito dalla decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, l'opportunità di segnalare la vicenda agli organi istituzionali competenti per le verifiche amministrative del caso.

## **8. Richieste al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto**

Tutto ciò premesso, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, nell'esercizio della funzione di Difesa Civica e nei limiti delle attribuzioni previste dall'ordinamento regionale, di voler prendere atto della presente istanza, del diniego opposto da ANAS S.p.A. e della rilevanza pubblica della documentazione richiesta, relativa alla S.S. 309 Romea nel territorio regionale veneto, con particolare riferimento ai profili di sicurezza della circolazione, incidentalità, programmazione degli interventi, gestione dell'infrastruttura e tutela degli utenti della strada.

- Si chiede, in particolare, di valutare l'attivazione dei poteri di intervento non giudiziario, promozione, protezione, sollecitazione e mediazione nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti sul territorio regionale, al fine di favorire una verifica effettiva e trasparente sulla disponibilità degli atti richiesti e sulle ragioni della mancata ostensione.
- A tal fine, si chiede che il Garante regionale voglia richiedere ad ANAS S.p.A., alla Regione Veneto, al Comune di Codevigo e agli ulteriori enti territoriali eventualmente coinvolti ogni chiarimento utile in ordine agli atti disponibili o detenuti relativi alla sicurezza della S.S. 309 Romea, agli interventi già realizzati, programmati o finanziati, ai dati di incidentalità, alle valutazioni tecniche e amministrative svolte, nonché agli eventuali tavoli istituzionali o procedimenti avviati a seguito dei recenti gravi sinistri verificatisi lungo la medesima arteria.
- Si chiede, inoltre, che il Garante regionale voglia favorire, per quanto di competenza, l'ostensione integrale o almeno parziale e selettiva della documentazione richiesta da Altvelox, mediante eventuale oscuramento dei soli dati personali o delle sole informazioni effettivamente non ostensibili, evitando che esigenze generiche di riservatezza, sicurezza o organizzazione interna siano utilizzate per giustificare un diniego totale e indifferenziato.
- Si chiede infine che le eventuali valutazioni, richieste istruttorie o comunicazioni adottate nell'ambito della presente istanza siano trasmesse, per quanto ritenuto opportuno, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno e agli enti coinvolti, affinché la vicenda possa essere valutata anche nel più ampio quadro istituzionale della trasparenza amministrativa, della sicurezza stradale e della corretta gestione di una infrastruttura statale interessata da ripetuti eventi mortali.

## **9. Richieste agli organi istituzionali in conoscenza**

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si chiede di acquisire da ANAS una relazione puntuale sulla gestione delle istanze di accesso presentate da Altvelox in materia di SS 309 Romea, sistema "Vergilius", sistema "Smart Road" e sicurezza stradale, verificando se i dinieghi reiterati siano compatibili con gli obblighi di trasparenza, collaborazione istituzionale e corretta gestione di infrastrutture pubbliche.

Al Ministero dell'Interno si chiede di valutare, per quanto di competenza, l'acquisizione degli atti relativi ai tavoli, comitati, riunioni, direttive e iniziative coordinate in materia di sicurezza della SS 309 Romea, anche con riferimento alle Prefetture territorialmente coinvolte e alla Polizia Stradale.

Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si chiede di prendere conoscenza della reiterazione dei dinieghi opposti da ANAS ad Altvelox anche dopo la decisione favorevole della Commissione per l'accesso n. 3.36 del 18 dicembre 2025, valutando ogni iniziativa di raccordo istituzionale utile a garantire l'effettività delle decisioni della Commissione.

Alla Presidenza della Repubblica, cui la presente viene trasmessa per conoscenza istituzionale, si rappresenta la gravità della situazione, nella quale la sicurezza stradale viene pubblicamente invocata dalle istituzioni mentre gli atti tecnici e amministrativi necessari a verificarne presupposti, interventi e responsabilità gestionali vengono nuovamente negati.

## **10. Riserva**

Altvelox si riserva ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti in caso di ulteriore inerzia, diniego generico, ostensione meramente parziale non motivata o mancata esecuzione delle determinazioni che saranno assunte dalla Commissione per l'accesso.

Si precisa che la presente istanza non contiene attribuzioni personali di responsabilità, non anticipa giudizi di colpevolezza e richiama le precedenti denunce solo quale dato oggettivo di contesto documentale e procedimentale. Le eventuali responsabilità individuali, amministrative, contabili o di altra natura competono esclusivamente alle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

### **Allegati**

1. Istanza Altvelox del 6 luglio 2026 relativa alla SS 309 Romea, Comune di Codevigo.
2. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 del 8 luglio 2026.
3. Decisione Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi n. 3.36 del 18 dicembre 2025.
4. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.0096279 del 4 febbraio 2026.

5. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.0343668 del 17 aprile 2026.
6. Statuto Altvelox.
7. Documento identità Sottile Cervini Gianantonio
8. Modulo per ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
9. Modulo trasmissione ai controinteressati.

Con osservanza.

Roma, 9 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini  
Presidente pro tempore  
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

